



Università Telematica

IL RETTORE

DECRETO N. 190 del 30/06/2023

Visto lo Statuto dell'Università Telematica Pegaso s.r.l. e successive modificazioni, pubblicato in GU n. 156 del 05 luglio 2019;

Visto il Decreto Ministeriale n. 544 del 31 ottobre 2007, il Decreto Ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010, la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, il Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012, nonché il Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013 e le *Linee guida per il sistema di assicurazione della qualità negli Atenei* (Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 26 del 13 febbraio 2023);

Visto il vigente Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo, così come modificato dalla delibera del Senato Accademico del 25/10/2022 e del Consiglio di Amministrazione del 27/10/2022;

Vista la delibera del Senato Accademico del 27/06/2023 con la quale è stata proposta una ulteriore modifica al vigente Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/06/2023 che ha espresso parere favorevole alle modifiche al nuovo testo del Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo;

Sentito il Direttore Generale;

Per i motivi espressi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DECRETA

Art. 1

È emanato il nuovo Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo, così come modificato dal Senato Accademico con delibera del 27/06/2023 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27/06/2023, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto ed il Regolamento di Funzionamento del Presidio della Qualità, saranno acquisiti agli atti nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo e verranno trasmessi ai competenti uffici e strutture di Ateneo per i provvedimenti consequenziali e saranno pubblicati sulla piattaforma informatizzata di Ateneo.

Il Rettore

F.to (Prof. Pierpaolo Limone)



Regolamento di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), istituito con Decreto del Presidente del CdA del 26 febbraio 2013 con presa d'atto del SA nella seduta del 7/3/2013 e sostituisce i precedenti regolamenti di funzionamento.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA) ai sensi del Decreto Ministeriale n. 544 del 31 ottobre 2007, del Decreto Ministeriale n. 17 del 22 settembre 2010, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, del Decreto Legislativo n. 19 del 27 gennaio 2012, nonché del Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR il 9 gennaio 2013 e delle *Linee guida per il sistema di assicurazione della qualità negli Atenei* (Delibera del Consiglio Direttivo ANVUR n. 26 del 13 febbraio 2023).

Articolo 2 - Composizione, nomina e durata del mandato

1. I Componenti del PQA devono possedere competenze tali da garantire lo sviluppo e il mantenimento del sistema Qualità di Ateneo e sovrintendere alla correttezza, alla completezza e alla puntualità delle procedure operative per l'Assicurazione della Qualità (AQ).

2. Il Presidio di Qualità è composto da almeno cinque membri di cui:

a) un Professore di prima o seconda fascia, con funzioni di Presidente, anche non strutturato internamente all'Ateneo;

b) uno o più componenti individuati tra il personale docente strutturato (Professori e Ricercatori) di Ateneo sulla base delle loro competenze; possono eventualmente essere nominati anche esperti di Assicurazione della Qualità e/o Professori e Ricercatori che non siano strutturati internamente all'Ateneo;

c) un componente degli Uffici afferenti alla Direzione Generale e/o Direzione amministrativa dell'Ateneo;

d) un rappresentante degli studenti e uno dei Dottorandi di ricerca eletti nel Presidio di Qualità.

3. I componenti del Presidio della Qualità sono nominati dal Rettore attraverso apposito Decreto, nel quale è indicata anche la figura del Presidente. I componenti di cui alla lettera d), comma 2 dell'articolo 2 vengono individuati dal Rettore considerando le relative procedure di elezione definite dall'Ateneo.

4. I componenti del Presidio della Qualità indicati al comma 2 lettere a), b), c) del presente articolo restano in carica per due anni a partire dal Decreto di nomina, mentre i componenti di cui alla lettera d) restano in carica fino alla scadenza del proprio mandato.

5. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, valutate le opportune compatibilità di Bilancio, su proposta del Rettore, può eventualmente decidere di corrispondere una indennità di Funzione al Presidente per l'attività connesse al Suo incarico.

Articolo 3 - Funzioni

1. È compito del PQA:

- diffondere e promuovere la cultura della qualità in Ateneo, anche tramite lo svolgimento di attività di formazione, definite congiuntamente alle altre strutture di Ateneo interessate, rivolte al personale docente e non docente ai fini dell'AQ;
- fornire specifico supporto a tutte le strutture (CdS, Dipartimenti, Facoltà, CPDS, ecc.) nella implementazione dei processi per l'Assicurazione della Qualità;
- monitorare il corretto svolgimento delle procedure di AQ in tutto l'Ateneo;
- proporre, quando necessario, l'adozione di appositi strumenti e modelli di rilevazione ai fini dell'AQ;
- garantire la corretta gestione dei flussi informativi tra gli attori del sistema di AQ (CdS, Dipartimenti, Facoltà, CPDS, ecc.) e tra questi e il NdV.

Inoltre, il PQA

- predispone, congiuntamente agli organi di governo dell'Ateneo, le *Linee guida di Ateneo per l'Assicurazione Qualità* (o il loro eventuale aggiornamento), assicurandone la corretta implementazione;
- predispone la documentazione a supporto dei processi di autovalutazione, valutazione, riesame che interessano le diverse strutture interessate al sistema di AQ (CdS, Dipartimenti, Facoltà, CPDS, ecc.);
- fornisce ai CdS il supporto necessario alle attività di monitoraggio e autovalutazione annuale o ciclica;
- monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle raccomandazioni e/o condizioni formulate dai PEV e dalle CEV, e dall'ANVUR in generale, in occasione delle attività di Accreditamento Iniziale e Periodico;
- supporta l'Ateneo per le attività di monitoraggio dei processi di AQ e per il riesame del Sistema di Governo e del Sistema di AQ.

In particolare, relativamente alle attività didattiche, il PQA:

- garantisce il supporto alla gestione dei flussi informativi trasversali a tutti i CdS;
- organizza e verifica lo svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche;
- organizza, congiuntamente alle altre strutture interessate, la raccolta e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun corso dell'Ateneo;
- monitora le rilevazioni delle opinioni degli studenti, dei laureandi, dei laureati, dei

dottorandi e dei dottori di ricerca;

- verifica le attività di riesame e raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori, sia qualitativi che quantitativi, curandone la diffusione degli esiti;
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il NdV e le CPDS.

Relativamente alle attività di ricerca e terza missione/impatto sociale, il PQA:

- congiuntamente alle altre strutture interessate, monitora e sovrintende allo svolgimento delle procedure di AQ in coerenza con quanto programmato dall'Ateneo, dalle Facoltà e dai Dipartimenti o da altri soggetti coinvolti;
- assicura il corretto flusso informativo da e verso il NdV.

Articolo 4 - Supporto tecnico e amministrativo

1. L'Ateneo garantisce il necessario supporto tecnico e amministrativo al Presidio della Qualità come previsto dal modello di gestione del sistema AQ di Ateneo (*Sistema di Assicurazione Qualità di UniPegaso*, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 24/5/2023).

Articolo 5 - Accesso alle informazioni

1. Il Presidio della Qualità gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo offre il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

2. Il Presidio della Qualità, per necessità contingente, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può convocare i responsabili delle diverse strutture dell'Ateneo.

Articolo 6 - Funzionamento del Presidio della Qualità

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Presidio e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

2. È possibile tenere le riunioni del Presidio, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione ed al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione e che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione.

3. Il Presidio deve riunirsi, di norma, almeno quattro volte l'anno. La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Tuttavia, il Presidente può, per impellenti motivi, convocare il Presidio con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato.

4. Copia della documentazione illustrativa degli argomenti in discussione viene trasmessa ai componenti del Presidio, con mezzo informatico o con altro mezzo ritenuto idoneo, almeno tre giorni prima della riunione.

5. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Presidio, considerando nel computo per il quorum anche le assenze giustificate.
6. Le sedute del Presidio non sono pubbliche; il Presidente, per la discussione di argomenti di particolare interesse, può chiedere la presenza e l'intervento di figure esterne con competenze specifiche rispetto all'argomento trattato.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.
8. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il componente più anziano in ruolo.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente del Presidio di cui alla lettera c), comma 2 dell'articolo 2 individuato dal Presidente all'inizio di ogni riunione.
10. Il Presidente può nominare un Vicepresidente.

Articolo 7 – Pubblicità e verbalizzazione

1. Per ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente ed dal Segretario verbalizzante. Il verbale necessita di approvazione, che può essere effettuata seduta stante, anche per singoli punti, o nella seduta successiva.
2. Il Presidio garantisce la trasparenza del suo operato, assicurando la diffusione degli atti afferenti al sistema AQ di Ateneo e individuando opportune modalità di archiviazione, tracciamento e visualizzazione delle procedure interne.
3. Il verbale deve essere reso sempre disponibile a tutti i soggetti rilevanti per l'assicurazione della qualità di Ateneo.

Articolo 8 — Approvazione ed entrata in vigore

1. Il regolamento del Presidio della Qualità deve essere approvato da parte del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico ed è emanato con Decreto del Rettore.
2. Esso è pubblicato sul sito di Ateneo ed entra in vigore lo stesso giorno.